

COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

VERBALE N.273

OGGETTO: Parere sulla Sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 – 2026”, in aggiornamento al PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione –

Il sottoscritto, Revisore Unico dei Conti del Comune di Noceto, dott Pietro Foschi esprime il proprio parere su - “PIAO – sottosezione 3.3 -Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026- Aggiornamento “

Il Revisore, esaminata in particolare la sezione 3.3 – Piano triennale del fabbisogno di personale -

Visti

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 91, D. Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l’art. 6, D. Lgs. n.165/2001 e smi *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l’art. 1 della L 296/2006 commi 557, 557-bis, 557- ter e 557-quater, che prevedono la necessità che la spesa del personale del corrente anno sia contenuta entro il limite del valore medio del triennio 2011-2013;
- art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

Preso atto che

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Visti altresì

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che l'Ente, come si evince dai relativi paragrafi della Sezione 3.3 dell'aggiornamento al PIAO:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, con esito negativo;
- ha predisposto l'aggiornamento del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026 e di quello annuale 2024, in attuazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche,
- che in esito alla riclassificazione del personale, che è entrata in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021, sono state sostituite - nella declinazione della dotazione organica - alle categorie (A, B, C, D), le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) e i nuovi profili professionali;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, in tema di contenimento della spesa del personale;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, prevedendo la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006.

Considerato

che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Noceto si colloca nella fascia demografica lett. f) (popolazione da 10.000 a 59.999 abitanti) della tabella 1 del citato D.M.;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto 48/2023 e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021/2022/2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato 2023) si attesta al 19,27%, quindi al di sotto della soglia più bassa rispetto ai valori soglia di bassa incidenza 27% previsto per la fascia demografica di appartenenza in tabella 1 del citato DM, collocando il Comune di Noceto tra i Comuni virtuosi per i quali la spesa del personale può essere incrementata, nel rispetto del limite di spesa rappresentato per l'Ente dalla soglia prevista per la fascia demografica di appartenenza nel limite del 27% (si vd calcolo riportato nella sezione 3.3),

Rilevato che con il presente atto:

le spese di personale del piano assunzionale 2024/2026 rispettano il duplice vincolo normativo:

- si collocano al di sotto della prevista soglia massima di cui al DM 17/3/2020, come risulta dal prospetto della sezione 3
- si collocano al di sotto della soglia prevista dall'art 1 comma 557 della Legge 296/2006

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Si **raccomanda**, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024-2026 si dia continuità alla costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Si **rammenta**, infine, che ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 80/2021 ciascuna Amministrazione pubblica il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque entro 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, nel proprio sito internet istituzionale e lo invia al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Per tutto quanto sopra espresso,

esprime parere favorevole sulla proposta relativa alla sottosezione 3.3 -Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026 contenuta nell'aggiornamento al Piano Integrato di attività e di Organizzazione (PIAO) 2024-2026

Il Revisore Unico
Dott. Pietro Foschi

